



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 46 Reg. deliberazioni

OGGETTO: concessione in uso alla dott.ssa Maria Loretta Montelisciani dell'appartamento al primo piano – lato est – della p.ed. 989 di proprietà comunale.

Il giorno **ventisette** del mese di **marzo 2012** ad ore **18,45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: concessione in uso alla dott.ssa Maria Loretta Montelisciani dell'appartamento al primo piano – lato est – della p.ed. 989 di proprietà comunale.

Il Relatore premette:

il Comune di Pieve Tesino è proprietario, in Via Bgt. Abruzzi, di un edificio identificato nella p.ed. 989, composto tra l'altro, da un appartamento sul lato est del primo piano, costituito da otto locali più ingresso, corridoio e garage;

detto appartamento è concesso in uso alla dott.ssa Maria Loretta Montelisciani che attualmente versa un canone mensile di euro 283,00;

la durata della locazione era stata fissata in quattro anni con scadenza 28.02.2012.

La Giunta Comunale

sentita la premessa del Relatore e ritenuto opportuno procedere alla stipula di un nuovo contratto d'affitto ed alla revisione del canone mensile richiesto;

visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore finanziario e dal Segretario Comunale;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di procedere alla stipula, con la dott.ssa Maria Loretta Montelisciani, di un nuovo contratto di locazione dell'appartamento di proprietà comunale meglio descritto in premessa verso un corrispettivo di euro 283,00 mensili. Il contratto avrà la durata di anni quattro decorrenti dal 01.04.2012.
2. la locazione si intende effettuata sulla base dell'allegato schema di contratto, documento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto suddetto.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in modo da procedere al più presto alla sottoscrizione del relativo contratto di affittanza.
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

Contratto di locazione appartamento al primo piano – lato est - della p.ed. 989
in C.C. di Pieve Tesino.

N. di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, addì _____ del mese di marzo ad ore _____,
presso la sede municipale.

Avanti a me, dott. Stefano Menguzzo, Segretario del Comune di Pieve Tesino,
abilitato alla rogazione degli atti pubblici nell'interesse dell'Amministrazione
comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

1. Livio Mario Gecele, nato a Pieve Tesino il 23.01.1951, residente a Pieve Tesino in
Via Salita Silana, n. 13/A, Sindaco pro tempore e Legale Rappresentante del
Comune di Pieve Tesino, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione comunale che rappresenta, codice fiscale 00249810227, di
seguito denominato locatore;

2. dott.ssa Maria Loretta Montelisciani nata a Loreto (AN) il 23.04.1952, residente a
Pieve Tesino in Via Bgt. Abruzzi n. 10, codice fiscale MNTMLR52D63C100M, la
quale mi dichiara di agire in nome e per conto proprio, di seguito denominata
conduttore.

Le Parti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono
certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di
ricevere il seguente contratto:

Premesso che con deliberazione n. ____ di data _____ la Giunta Comunale
stabiliva di concedere in locazione per la durata di anni quattro dal 01.04.2012 al
31.03.2016 l'unità immobiliare sita al primo piano dello stabile di proprietà comunale

p.ed. 989 sub 8 - P.T. 960 C.C. Pieve Tesino, Via Bgt. Abruzzi ed il garage sito al piano seminterrato, alla dott.ssa Maria Loretta Montelisciani, titolare della Farmacia di Pieve Tesino.

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Pieve Tesino, a mezzo del Sindaco pro tempore, cede in locazione alla Signora dott.ssa Maria Loretta Montelisciani, residente a Pieve Tesino, che accetta, l'appartamento sopra descritto.
2. La durata della locazione viene determinata in quattro anni a decorrere dal 01.04.2012 e con scadenza il 31.03.2016 senza interruzione, con possibilità di disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale per giustificati motivi, da darsi con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il canone mensile di locazione è stabilito in euro 283,00= diconsì euro duecentottantatre mensili, da pagarsi alla Tesoreria Comunale di Pieve Tesino mensilmente in via anticipate.
4. Il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
5. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi.
6. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
7. Il conduttore non potrà ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di importo pari ad una mensilità del canone, comunque motivato, costituisce in mora il conduttore.

8. Il conduttore dovrà permettere l'accesso all'unità immobiliare al locatore o alle persone da esso delegate qualora esistano ragioni motivate.

9. Il conduttore dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato locativo e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori. Esso è costituito custode dei locali predetti e dovrà riconsegnare gli stessi nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario, il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno.

10. Al conduttore non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del locatore, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

Il locatore ha la facoltà di ritenere, senza dover in ogni modo indennizzare o compensare il conduttore, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal conduttore, anche con la tolleranza del locatore. In caso contrario, ed a semplice richiesta del locatore, il conduttore sarà tenuto nel corso del contratto alla rimessa in pristino, a tutte sue cure e spese. Ove il locatore, interpellato dal conduttore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarerà, entro 45 giorni dal ricevimento della lettera medesima, di non voler eseguire i lavori di adeguamento impianti richiesti da sopravvenute disposizioni di legge, ovvero nello stesso termine il locatore medesimo non fornisca risposta alcuna all'interpellato, il conduttore potrà sostituirsi al locatore nell'esecuzione dei lavori di legge, con diritto all'indennità di cui all'art. 1592, 1° comma del c.c. Analogamente si procederà in caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge, con diritto al conduttore di rimborso delle spese ove detti lavori vengano da lui effettuati.

11. Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, l'ordinaria manutenzione, la fornitura dell'acqua nonché

dell'energia elettrica, del riscaldamento, nonché le forniture di altri eventuali servizi.

12. Al conduttore non spetta il diritto di prelazione previsto all'art. 40 della legge 27.07.1978, n. 393.

13. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali in materia.

Ai fini fiscali l'importo del presente contratto è di euro 13.584,00= dicensi euro tredicimilacinquecentottantaquattro. Le spese di stipula dell'atto e di registrazione rimangono a carico delle parti in misura eguale.

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, ne ho dato lettura alle Parti le quali lo confermano ed, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

Il presente contratto è stato scritto da persona di mia fiducia, su tre pagine di carta resa legale e sino a qui della quarta.

Il Sindaco

Il Locatario

Il Segretario Comunale

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 30.03.2012, n. 98 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 30.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data 30.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo